

PROPOSTA DI DELIBERA DEL C.D.A. N° 4 DEL 12-06-2020

Delibera n°

del

Oggetto: **Autorizzazione alla proroga di contratto SIN con POSTE ITALIANE**

Allegato 1: nota prot. 6187 del 20/04/2020

Allegato 2: RDO MEPA

Allegato 3: diffida Poste Italiane prot. 6927/2020

Il Direttore Generale, d'intesa con l'Area contratti ed acquisti riferisce e propone quanto segue:

- Il prossimo 20 giugno avrà scadenza la convenzione stipulata con Poste Italiane S.p.A. per il Servizio SIN (Servizio Integrato di Notifica), servizio che comprende le seguenti attività relative alle ordinanze-ingiunzioni emesse nei confronti dei soggetti destinatari di sanzioni ex art. 32 - L.R. Puglia 18/2002:
 - Servizio di stampa ed imbustamento
 - Postalizzazione e notifica
 - Rendicontazione esiti ed archiviazione elettronica AR
 - Incasso e rendicontazione dei pagamenti
 - Archiviazione immagini
- Attualmente il sistema SIN è l'unico utilizzato dall'Area Commerciale per l'invio delle notifiche di ordinanze ingiunzioni.
- Con nota prot. 6187 del 20/04/2020 (**Allegato 1**), il Resp. Area Commerciale, ing. Cosimo Cigliese, ha richiesto lo svolgimento di indagine di mercato con riferimento sia Servizi di posta universale" di cui al D. lgs. 261/1999 art 3, sia alla "Notifica Atti Giudiziari" a mezzo posta di cui alla L. 890/82.
- L'indagine di mercato, finalizzata ad affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 1 lett. B) del D.Lgs. 50/2016 (affidamento diretto con valutazione di "5 operatori economici"), è stata aperta mediante RDO sul MEPA, come da modello allegato (**Allegato 2**).
- Tale indagine di mercato è stata successivamente revocata in autotutela a seguito della ricezione, da parte di Poste Italiane, di una diffida alla prosecuzione della procedura, basata su una contestazione sul criterio di aggiudicazione (**Allegato 3**).
- Le ragioni alla base dell'avvenuta revoca sono basate, oltre che sulla fondatezza della contestazione di Poste Italiane, anche su una reale assenza attuale di concorrenza nel settore delle notifiche di atti giudiziari.
- Il D.Lgs. 22 luglio 1999 n. 261 (Attuazione della direttiva 97/67/CE), pur liberalizzando gran parte dei servizi postali affidanti in precedenza in via di "esclusiva" a Poste Italiane, ha continuato a riservare (art. 4 del decreto citato) al fornitore

del servizio postale universale (Poste Italiane S.p.A.) il servizio di "raccolta ... trasporto ... smistamento e ... distribuzione" degli "invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie".

- L'art. 1, comma 57, della legge 4 agosto 2017, n. 124 ("Legge annuale per il mercato e la concorrenza") ha abrogato, a far data dal 10 settembre 2017, l'art. 4 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, cessando, quindi, la riserva di esclusiva operata in favore di Poste Italiane.
- In esecuzione di tale norma, con delibera n. 77/18/CONS del 20 febbraio 2018, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, all'esito della disposta "consultazione pubblica" con gli operatori del settore nonché alla luce del parere reso dal Ministero della giustizia in data 1 febbraio 2018, ha approvato il "regolamento in materia di rilascio delle licenze per svolgere il servizio di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse (legge 20 novembre 1982, n. 890, in vigore dal 1 marzo 2018, attribuendo la competenza per il rilascio delle citate licenze al Ministero dello sviluppo economico, Divisione VI;
- Il Ministero dello sviluppo economico, con decreto del 19 luglio 2018, ha successivamente adottato il "disciplinare delle procedure per il rilascio delle licenze individuali speciali per l'offerta al pubblico dei servizi di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse e di violazioni del codice della strada".
- Con riferimento ai corsi di formazione per gli addetti al recapito, l'art. 9 del citato regolamento approvato dall'Agcom (rubricato "Obblighi in materia di personale dipendente") dispone che, "1. Ferma restando l'osservanza degli obblighi connessi al rilascio della licenza individuale stabiliti all'articolo 6 del regolamento generale, i titolari di licenza individuale speciale sono tenuti al rispetto dei seguenti ulteriori obblighi di carattere generale: ... c) frequenza per agli addetti all'accettazione e al recapito, nonché alla consegna degli invii inesitati, di un corso di formazione della durata complessiva di quaranta ore, di cui venti in aula e venti in affiancamento, con prova di esame finale".
- Il punto 80 del citato regolamento dispone che, "con riferimento all'obbligo di frequenza di corsi di formazione previsto per gli addetti all'accettazione, recapito e consegna degli atti [...] sia il programma dei corsi, sia i contenuti e le modalità di svolgimento degli esami finali, devono essere conformi alle linee guida elaborate dal Ministero della giustizia", al fine di assicurare un livello adeguato ed uniforme della qualità del servizio di notificazione.
- In data 12 marzo 2019, il Ministero della Giustizia ha diramato il testo delle linee guida per l'esecuzione dei predetti corsi.
- Tali linee guida sono state revisionate in data 05/02/2020 ed hanno previsto, altresì, che il Ministero della giustizia provveda a pubblicare sul proprio sito internet i nominativi dei titolari di licenze speciali A e B che avranno comunicato l'avvenuto svolgimento dei corsi di formazione per il personale addetto alla notifica a mezzo posta sia degli atti giudiziari sia delle violazioni del codice della strada.
- Ad oggi, tale elenco non risulta pubblicato ed allo stato attuale, fino al completamento delle richieste attività formative, nessun altro operatore postale è effettivamente autorizzato ad eseguire notifiche di atti giudiziari.
- La soluzione potrebbe essere, pertanto, quella di disporre una proroga della convenzione attiva per il servizio SIN con Poste Italiane, per un periodo di un anno, con la prospettiva di mettere "a gara" i servizi di notifica degli atti giudiziari, non appena sussista un'effettiva concorrenza ed altri operatori, oltre a Poste Italiane, saranno abilitati a garantire tali servizi.

Tanto premesso, si propone, ai sensi dell'art. 125 comma 1 lett. c-3 del D.Lgs. 50/2016:

- a. la proroga della convenzione attiva con Poste Italiane per il servizio Integrato notifiche SIN, comprensivo dei servizi di incasso e rendicontazione dei pagamenti e di archiviazione immagini, alle medesime condizioni contrattuali attualmente praticate, per un periodo di un anno.
- b. di autorizzare la Direzione Generale e l'Area contratti ed acquisti per l'assunzione di ogni atto connesso e conseguente.

L' Area Contratti e Acquisti _____

Il Direttore Generale _____

Il Consiglio di Amministrazione

- vista la proposta;
- ritenuto di accoglierla;
- visto lo Statuto della Società;
- a voti...

DELIBERA

1. la proroga della convenzione attiva con Poste Italiane per il servizio Integrato notifiche SIN, comprensivo dei servizi di incasso e rendicontazione dei pagamenti e di archiviazione immagini, alle medesime condizioni contrattuali attualmente praticate, per un periodo di un anno.
2. di autorizzare la Direzione Generale e l'Area contratti ed acquisti per l'assunzione di ogni atto connesso e conseguente.



Taranto, lì 20/04/2020

Alla c.a. Presidente

Avv. Giorgia Gira
Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca
Direttore Amministrativo
Dott. Pietro Carallo
Capo Unità Organizzativa
Affari Generali
Dott.ssa Tiziana Tursi
Capo Unità Organizzativa Contratti ed
Acquisti f.f.
Dott. Nicola Carrieri
SEDE

Oggetto: Spedizione e Notifica Atti Giudiziari. Ricerca di mercato.

Si evidenzia che è in scadenza il contratto con Poste Italiane, denominato SIN-ATTI, attraverso il quale vengono inviate le ordinanze-ingiunzione relative a sanzioni amministrative per violazione al D.P.R. n. 753/80 e dell' art. 32 L.R. Puglia n. 18/2002 (evasione tariffaria TPL).

1/4

Nell'attesa che Poste Italiane formuli una nuova offerta per il rinnovo del contratto si ritiene utile effettuare una ricerca di mercato, interpellando altri operatori in grado di fornire lo stesso tipo di servizio.

Inoltre, come è noto, è in fase di implementazione lo sviluppo di una procedura informatizzata di emissione e stampa del verbale di accertamento con smartphone e stampante portatile della sanzione amministrativa. Si ritiene opportuno prevedere anche per la notifica della sanzione l'invio degli atti, tramite supporto informatico al fornitore dei servizi, che provvederà a stampare ed imbustare, oltre che notificare il verbale.

Di seguito si indicano le specifiche minime dei servizi.

Tipologia di servizio

- A. "Servizi di posta universale" di cui al D. lgs. 261/1999 art 3
- B. "Notifica Atti Giudiziari" a mezzo posta di cui alla L. 890/82

Fornitori del servizio

I fornitori del servizio devono essere ricercati tra i soggetti dotati di "licenza individuale speciale", di cui al D. lgs. 261/1999 art 5, rilasciata dal MISE.

Servizi richiesti

I servizi richiesti sono:

A - Notifica Sanzione per Raccomandata AR

La notifica di sanzioni amministrative per violazione al D.P.R. n. 753/80 e dell' art. 32 L.R. Puglia n. 18/2002 (evasione tariffaria TPL).



Amat provvederà ad inviare le sanzioni da notificare al fornitore del servizio, attraverso un flusso informatico di dati, estrapolati dal gestionale dell'AMAT.

Le specifiche dei dati, saranno concordati in con AMAT e Pluservice (società proprietaria del software gestionale) e dovranno comprendere:

1. File di dati (del tipo csv, txt, csv ecc) contenente i dati principali dell'atto.
 - 1.1. Intestatario della notifica.
 - 1.2. Soggetto che ha commesso l'infrazione (nel caso di minori è diverso dall'intestatario).
 - 1.3. Indirizzo di notifica.
 - 1.4. Specifica delle somme da pagare.
 - 1.5. Specifica relativa alla infrazione commessa.
2. Modello della sanzione da notificare (in alternativa l'atto potrà essere già predisposto in pdf da AMAT).
3. Modello del bollettino postale con cui sarà evasa la sanzione (in alternativa l'atto potrà essere già predisposto in pdf da AMAT).

Il fornitore del servizio provvederà a:

4. Stampare:
 - 4.1. La sanzione e il relativo bollettino;
 - 4.2. la busta con l'indirizzo.
5. Imbustare e affrancare l'atto, la cartolina di ritorno da restituire e tutti gli atti connessi previsti dalla legge (Cad, CAN, ecc.).
6. Notificare la sanzione a mezzo Raccomandata AR.
7. Tracciare mediante apposito codice la spedizione
8. Rendicontare e restituire gli esiti delle notifiche effettuate.
9. Archiviazione elettronica sostitutiva degli atti predisposti e degli esiti, ai sensi del Codice della Amministrazione Digitale.

2/4

B - Notifica atti giudiziari

La notifica di ordinanze-ingiunzione relative a sanzioni amministrative per violazione al D.P.R. n. 753/80 e dell' art. 32 L.R. Puglia n. 18/2002 (evasione tariffaria TPL).

Amat provvederà ad inviare gli atti da notificare al fornitore del servizio, attraverso un flusso informatico di dati, estrapolati dal gestionale dell'AMAT.

Le specifiche dei dati, saranno concordati in con AMAT e Pluservice (società proprietaria del software gestionale) e dovranno comprendere:

1. File di dati (del tipo csv, txt, csv ecc) contenente i dati principali dell'atto.
 - 1.1. Intestatario della notifica.
 - 1.2. Soggetto che ha commesso l'infrazione (nel caso di minori è diverso dall'intestatario).
 - 1.3. Indirizzo di notifica.
 - 1.4. Specifica delle somme da pagare.



1.5. Specifica relativa alla infrazione commessa.

2. Modello dell'atto da notificare (in alternativa l'atto potrà essere già predisposto in pdf da AMAT).
3. Modello del bollettino postale con cui sarà evasa l'ordinanza (in alternativa l'atto potrà essere già predisposto in pdf da AMAT).

Il fornitore del servizio provvederà a:

4. Stampare:
 - 4.1. l'atto e il relativo bollettino;
 - 4.2. la busta con l'indirizzo.
5. Imbustare e affrancare l'atto, la cartolina di ritorno da restituire e tutti gli atti connessi previsti dalla legge (Cad, CAN, ecc.).
6. Notificare l'atto Giudiziario, secondo le modalità indicate dalla legge.
7. Tracciare mediante apposito codice la spedizione
8. Rendicontare e restituire gli esiti delle notifiche effettuate.
9. Archiviazione elettronica sostitutiva degli atti predisposti e degli esiti, ai sensi del Codice della Amministrazione Digitale.

Pagamento dei Servizi

Il pagamento dei servizi non deve essere effettuato al momento dell'invio ma a 30 gg data fattura.

3/4

Volume dei servizi richiesti

Si riportano indicativamente i volumi di atti prodotti dall'area commerciale nel corso del 2017, 2018 e 2019, e il numero presunto di atti da inviare nel 2020. Tale indicazione è puramente indicativa e non impegna in alcun modo l'azienda.

Anno	Sanzioni (Racc. AR)	Ordinanze (AG)
2017	7.069	2.800
2018	2.148	15.714
2019	730	18.969
2020(già inviati)	97	11.681
2020 da inviare (presunti)	400	10.000

Prezzi di riferimento

Di seguito si riepilogano i costi (per gli atti giudiziari) attualmente previsti nel contratto poste in scadenza.



Pos	Descrizione	Iva	Prezzo Pagato al SIN di Poste
1	Postalizzazione e notifica	0	€ 9,50
2	Acquisizione dati	22	€ 3,145
3	Archiviazione elettronica	22	€ 0,23
4	Incasso e rendicontazione pagamenti	0	€ 0,75
5	Restituzione e rendicontazione esiti notifiche	22	€ 1,11

Distinti saluti

IL RESPONSABILE AREA COMMERCIALE

(Ing. Cosimo Cigliese)

4/4

GIORGIA GIRA

CN = GIRA GIORGIA
O = non presente
C = IT



INDAGINE DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPEDIZIONE E NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI PER LA DURATA DI TRE ANNI.

L'AMAT s.p.a. intende ricercare le migliori offerte economiche per l'affidamento a società specializzate, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. B) del D.Lgs. 50/2016 delle attività di stampa, imbustamento e postalizzazione di atti giudiziari per conto dell'AMAT.

Di seguito sono riportate le condizioni della presente indagine.

Tipologia di servizio

- A. "Servizi di posta universale" di cui al D. lgs. 261/1999 art 3
- B. "Notifica Atti Giudiziari" a mezzo posta di cui alla L. 890/82

Fornitori del servizio

I fornitori del servizio devono essere ricercati tra i soggetti dotati di "licenza individuale speciale", di cui al D. lgs. 261/1999 art 5, rilasciata dal MISE.

Servizi richiesti

I servizi richiesti sono:

A - Notifica Sanzione per Raccomandata AR

La notifica di sanzioni amministrative per violazione al D.P.R. n. 753/80 e dell' art. 32 L.R. Puglia n. 18/2002 (evasione tariffaria TPL).

L'Amat provvederà ad inviare le sanzioni da notificare al fornitore del servizio, attraverso un flusso informatico di dati, estrapolati dal gestionale dell'AMAT.

Le specifiche dei dati, saranno concordati in con AMAT e Pluservice (società proprietaria del software gestionale) e dovranno comprendere:

1. File di dati (del tipo csv, txt, csv ecc) contenente i dati principali dell'atto.
 - 1.1. Intestatario della notifica.
 - 1.2. Soggetto che ha commesso l'infrazione (nel caso di minori è diverso dall'intestatario).
 - 1.3. Indirizzo di notifica.
 - 1.4. Specifica delle somme da pagare.
 - 1.5. Specifica relativa alla infrazione commessa.
 2. Modello della sanzione da notificare (in alternativa l'atto potrà essere già predisposto in pdf da AMAT).
 3. Modello del bollettino postale con cui sarà evasa la sanzione (in alternativa l'atto potrà essere già predisposto in pdf da AMAT).
- Il fornitore del servizio provvederà a:
4. Stampare:
 - 4.1. La sanzione e il relativo bollettino;
 - 4.2. la busta con l'indirizzo.
 5. Imbustare e affrancare l'atto, la cartolina di ritorno da restituire e tutti gli atti connessi previsti dalla legge (Cad, CAN, ecc.).
 6. Notificare la sanzione a mezzo Raccomandata AR.
 7. Tracciare mediante apposito codice la spedizione
 8. Rendicontare e restituire gli esiti delle notifiche effettuate.
 9. Archiviazione elettronica sostitutiva degli atti predisposti e degli esiti, ai sensi del Codice della Amministrazione Digitale.

B - Notifica atti giudiziari

La notifica di ordinanze-ingiunzione relative a sanzioni amministrative per violazione al D.P.R. n. 753/80 e dell' art. 32 L.R. Puglia n. 18/2002 (evasione tariffaria TPL).

L'Amat provvederà ad inviare gli atti da notificare al fornitore del servizio, attraverso un flusso informatico di dati, estrapolati dal gestionale dell'AMAT.

Le specifiche dei dati, saranno concordati in con AMAT e Pluservice (società proprietaria del software gestionale) e dovranno comprendere:

1. File di dati (del tipo csv, txt, csv ecc) contenente i dati principali dell'atto.
 - 1.1. Intestario della notifica.
 - 1.2. Soggetto che ha commesso l'infrazione (nel caso di minori è diverso dall'intestatario).
 - 1.3. Indirizzo di notifica.
 - 1.4. Specifica delle somme da pagare.
 - 1.5. Specifica relativa alla infrazione commessa.
2. Modello dell'atto da notificare (in alternativa l'atto potrà essere già predisposto in pdf da AMAT).
3. Modello del bollettino postale con cui sarà evasa l'ordinanza (in alternativa l'atto potrà essere già predisposto in pdf da AMAT).

Il fornitore del servizio provvederà a:

4. Stampare:
 - 4.1. l'atto e il relativo bollettino;
 - 4.2. la busta con l'indirizzo.
5. Imbustare e affrancare l'atto, la cartolina di ritorno da restituire e tutti gli atti connessi previsti dalla legge (Cad, CAN, ecc.).
6. Notificare l'atto Giudiziario, secondo le modalità indicate dalla legge.
7. Tracciare mediante apposito codice la spedizione
8. Rendicontare e restituire gli esiti delle notifiche effettuate.
9. Archiviazione elettronica sostitutiva degli atti predisposti e degli esiti, ai sensi del Codice della Amministrazione Digitale.

Pagamento dei Servizi

Il pagamento dei servizi non deve essere effettuato al momento dell'invio ma a 30 gg data fattura.

Volume dei servizi richiesti

Si riportano indicativamente i volumi di atti prodotti dall'area commerciale nel corso del 2017, 2018 e 2019, e il numero presunto di atti da inviare nel 2020. Tale indicazione è puramente indicativa e non impegna in alcun modo l'azienda.

Anno	Sanzioni	Ordinanze (AG)
2017	7.069	2.800
2018	2.148	15.714
2019	730	18.969
2020 – già inviati	97	11.681
2020 da inviare (presunti)	400	10.000

Le condizioni regolanti la richiesta di preventivi sono le seguenti:

1. INVIO OFFERTA L'offerta economica, dovrà essere redatta sulla piattaforma MePa e sottoscritta con firma digitale.

L'offerta andrà proposta separatamente per ciascuno dei separati servizi di cui alla presente indagine di mercato (A - Notifica per sanzioni raccomandata AR e B - notifica atti giudiziari), utilizzando il prospetto offerta allegato alla presente.

Entrambi i corrispettivi offerti dovranno riguardare tutte le attività di cui alle relative voci, sopra indicate (A - Notifica per sanzioni raccomandata AR - servizi dal n. 1 al n. 9 e B - notifica atti giudiziari - servizi dal n. 1 al n. 9), nessuna esclusa, e dovranno indicare anche le singole voci di costo di cui i corrispettivi sono composti: per es: postalizzazione e notifica, archiviazione dati, ecc...

Le offerte riguarderanno il corrispettivo unitario, al netto dell'IVA, delle attività di notifica dei punti A e B di cui alla presente nota

2. Le offerte saranno considerate proposte irrevocabili ai sensi degli artt. 1329 e 1331 c.c.
3. Offerte proposte in maniera incompleta, indeterminata o sottoposte a condizioni aleatorie, non espressamente previste nel presente capitolato, saranno escluse dalla gara.
4. DATA entro la quale proporre offerta: **29/05/2020 ore 13,00**
5. DOCUMENTI DA ALLEGARE:
 - prospetto offerta, compilato utilizzando il modello allegato.
 - copia di documento di identità dell'offerente.
6. PAGAMENTO: fatturazione mensile 30 gg. data fattura, da emettere a compimento delle attività.
7. DURATA DEL CONTRATTO: 3 ANNI.

Ulteriori condizioni:

- A. L'AMAT si riserva la facoltà di affidare separatamente i servizi di cui alle lettere A e B, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, in presenza di offerte giudicate convenienti in base al minore prezzo offerto.
Non saranno accettate offerte condizionate e/o contenenti condizioni aleatorie o che non contengano l'accettazione di tutti i punti della presente nota.
L'importo complessivo degli affidamenti avverrà secondo necessità dell'AMAT s.p.a. e, comunque, entro le soglie comunitarie di cui all'art.35 del D.Lgs. 50/2016.
- B. Qualora gli offerenti non ricevano alcuna comunicazione in merito alle loro proposte entro 15 (quindici) giorni dalla data di scadenza della presentazione, le stesse saranno considerate non meritevoli di specifico interesse da parte di AMAT S.p.A.
- C. L'AMAT s.p.a. si riserva la possibilità di non procedere alla stipula di alcun contratto qualora nessuna offerta dovesse essere ritenuta congrua o conveniente o dovessero emergere vizi di procedura o ragioni di pubblico interesse comportanti variazioni rispetto agli obiettivi perseguiti.

IL PRESIDENTE DEL C.D.A.
(avv. Giorgia GIRA)

3

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: RDO AMAT TARANTO scadenza 29/05/2020 ore 13:00-Diffida
Mittente: "Per conto di: mbpaareasud@pec.posteitaliane.it" <posta-certificata@postecert.it>
Data: 07/05/2020 11.10
A: amat@pec.amat.ta.it
CC: giuseppina.dimuro@posteitaliane.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 07/05/2020 alle ore 11:10:07 (+0200) il messaggio
"RDO AMAT TARANTO scadenza 29/05/2020 ore 13:00-Diffida" è stato inviato da
"mbpaareasud@pec.posteitaliane.it"
indirizzato a:

amat@pec.amat.ta.it

giuseppina.dimuro@posteitaliane.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: EE300728.000013AA.EE663540.E9B04660.posta-certificata@postecert.it

— postacert.eml —

Oggetto: RDO AMAT TARANTO scadenza 29/05/2020 ore 13:00-Diffida
Mittente: "mbpaareasud@pec.posteitaliane.it" <mbpaareasud@pec.posteitaliane.it>
Data: 07/05/2020 11.10
A: amat@pec.amat.ta.it
CC: giuseppina.dimuro@posteitaliane.it

In allegato la diffida relativa all'oggetto.

Distinti saluti

Poste Italiane S.p.A.

MBPA Sud

— Allegati: —

postacert.eml	2,4 MB
AMAT Taranto Diffida criterio OEPV.docx.p7m	1,7 MB
dati-cert.xml	970 bytes

Spett.
AMAT Taranto S.p.A.

e p.c.
ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione)
Via Marco Minghetti, 10,
00187 Roma RM

Roma, 06/05/2020

OGGETTO: Indagine di mercato per l'affidamento del servizio di spedizione e notifica atti giudiziari per la durata di tre anni- Lettera di diffida.

Con riferimento alla procedura di affidamento in oggetto, la scrivente Società intende segnalare l'illegittimità della *lex specialis* di gara sotto il profilo del criterio di aggiudicazione del minor prezzo prescelto.

La scelta operata dalla stazione appaltante, a parere della scrivente, contrasta con la normativa attualmente vigente poiché le prestazioni oggetto della gara, se pur standardizzate, sono qualificabili prioritariamente come servizi ad alta intensità di manodopera ex art. 50 del Codice, ovvero quei servizi in cui il costo della manodopera è pari almeno al 50 (cinquanta) per cento dell'importo contrattuale.

Come tali, essi sono disciplinati non dal comma 4 lett. b), così come attualmente in vigore, bensì dal comma 3, lett. a) dell'art. 95 del D.lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale i servizi ad alta intensità di manodopera «sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo».

Con il D.lgs. n. 50/2016, infatti, il legislatore ha introdotto una diversa disciplina della scelta del metodo di aggiudicazione, rivelando una evidente preferenza per il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, basato sul miglior rapporto qualità/prezzo e prevedendo una gerarchia tra i metodi di aggiudicazione, a differenza del previgente principio di equa ordinazione dei criteri (prezzo più basso e offerta economicamente vantaggiosa) espresso dal D.lgs. 163/2006.

Su questo tema, già nei propri atti a carattere generale (cfr. Linee guida n. 2 recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa” e Linee guida n. 10 recanti “Affidamento del servizio di vigilanza privata”), l’Autorità Nazionale Anticorruzione aveva affermato che il rapporto tra i due commi citati dell’art. 95 Cod. Appalti è di *species* a *genus*, per cui «Ove ricorrano le fattispecie di cui al comma 3 scatta, cioè, un obbligo speciale di adozione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa che, a differenza della ordinaria preferenza per tale criterio fatta in via generale dal codice, non ammette deroghe, nemmeno al ricorrere delle fattispecie di cui al comma 4, a prescindere dall’entità dello sforzo motivazionale dell’amministrazione» (in tal senso, cfr. *ex multis* Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 2014 del 2 maggio 2017; Consiglio di Stato, 16 agosto 2018, n. 4945; TAR Lazio, Roma, 12 dicembre 2016, n. 12439; e TAR Campania, Napoli, sez. V, sentenza n. 4995 del 24 ottobre 2017; TAR Sicilia-Catania 19 febbraio 2018, n. 389).

Detto orientamento è stato suggellato dalla recente pronuncia del Consiglio di Stato, Ad. Plen., 21.05.2019 n. 8, che ha risolto il contrasto giurisprudenziale relativo al criterio di aggiudicazione applicabile in gara nel caso in cui i servizi da affidare siano, contemporaneamente, ad alta intensità di manodopera e caratterizzati da prestazioni standardizzate, affermando la prevalenza del meccanismo dell’offerta economicamente più vantaggiosa su quello del minor prezzo: *“gli appalti di servizi ad alta intensità di manodopera – ai sensi degli artt. 50, comma 1, e 95, comma 3, lett. a), del codice dei contratti pubblici – sono comunque aggiudicati con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, quand’anche gli stessi abbiano anche caratteristiche standardizzate”*.

L’articolo 95 del Codice recepisce, d’altronde, quanto affermato dalla sentenza n. 8 del 21 maggio 2019 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.

Con l’entrata in vigore della Legge 14 giugno 2019, n. 55, infatti, dal combinato disposto dei commi 3, lett. a) e 4, lett. b) dell’art. 95 si evince che i servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall’art. 50 comma 1 del medesimo Codice, debbano essere aggiudicati esclusivamente con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e ciò vale anche se si tratta di servizi che, oltre ad avere alta intensità di manodopera hanno caratteristiche standardizzate. Infatti, il medesimo art. 95 chiarisce - vieppiù al comma 4, lett. b) così come modificato dalla L. 55/2019 - che in caso coesistano le due caratteristiche (dell’alta intensità di manodopera e del servizio standardizzato), prevale l’aspetto dell’alta intensità di manodopera e, quindi, il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; secondo il comma 4 infatti il criterio del prezzo più basso può essere utilizzato: *“per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui al comma 3, lettera a)”* (enfasi aggiunta).

In merito alla necessità di inquadrare i servizi postali quali servizi ad alta intensità di manodopera, si richiamano le Linee Guida per l'affidamento degli appalti pubblici di servizi postali pubblicate dall'ANAC nel 2014 (cfr. Relazione AIR alla Determinazione n. 3 del 9 dicembre 2014 dell'ANAC nella quale si conferma - all'art. 9 - la natura dei servizi postali quali servizi ad alta intensità di manodopera, confermando vieppiù l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa: cit. *"I partecipanti al tavolo sono concordi sul fatto che il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa debba costituire la modalità esclusiva o quantomeno privilegiata, di attribuzione degli appalti di servizi postali, perché caratterizzati da alta intensità di manodopera."*).

Giova infine segnalare che la stessa Suprema Corte di Cassazione ha revocato una procedura negoziata analoga a quella riportata in oggetto (RdO 2405340 del 04/10/2019 per l'affidamento del servizio postale di raccolta e recapito in Italia e all'estero dei plichi postali fino a 2 kg), con le seguenti argomentazioni:

"Vista la legge 14 giugno 2019, n. 55 (conversione in legge del c.d. Decreto Sblocca Cantieri) con la quale, con riferimento all'utilizzo del criterio del minor prezzo:

- è stata così modificata la lettera b) del comma 4 dell'art. 95 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.: "per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui al comma 3, lettera a)";

- è stata soppressa la lettera c) del comma 4 dell'art. 95 che ammetteva il ricorso al criterio del minor prezzo per gli appalti di servizi caratterizzati da elevata ripetitività;" e "[...] **Ritenuto** ragionevole considerare il servizio in oggetto dell'appalto caratterizzato da alta intensità di manodopera ai sensi dell'art. 50, comma 1, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.; **Valutato** che, alla luce delle suddette modifiche normative, risulta necessario procedere all'aggiudicazione dell'appalto secondo il criterio di selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 3, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;".

La Suprema Corte ha, pertanto, **determinato** di revocare la procedura di gara già pubblicata sul Me.Pa. e di rimetterla con il medesimo importo e analoghe modalità operative ma "avendo cura di prevedere l'aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, di cui al riformato art. 95, comma 3 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i."

Nella stessa direzione si sono mosse anche la Corte di Appello di Potenza, la Corte di Appello di Catanzaro, quella di Salerno, quella di Venezia e altre Stazioni Appaltanti che hanno provveduto a revocare procedure relative a servizi postali aggiudicate col criterio del prezzo più basso, richiamando la recentissima giurisprudenza amministrativa (Ad. Plen. Cons. Stato) in materia.

Alla luce di quanto esposto e della posizione assunta dalla Suprema Corte di Cassazione e dalle altre Stazioni Appaltanti, si chiede di voler rettificare le previsioni della RdO e del Capitolato che individuano il criterio di scelta dei contraenti nel criterio del prezzo più basso in favore del più corretto criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa quale criterio obbligatorio per il servizio postale in quanto servizio ad alta intensità di manodopera ai sensi dell'art. 50 del Codice e di voler bandire nuovamente la gara, fermo restando che, in caso di diniego, Poste Italiane si riserva sin d'ora di valutare ogni possibile azione legale a tutela delle proprie ragioni ed interessi.

Si invita pertanto Codesta Spett.le Amministrazione a fornire riscontro alla presente entro e non oltre il 15/05/20 p.v.

Distinti saluti,

Poste Italiane S.p.A.
Mercato Business e Pubblica Amministrazione
Area Territoriale Sud
Il Responsabile
Fabio Adami